

## DETERMINA DIRIGENZIALE

### UNITÀ OPERATIVA: UOC

**OGGETTO: Determinazione Dirigenziale n. 229 del 13.04.2022: “Fornitura annuale, mediante Richiesta di Offerta n. 2988438 sul Mercato Elettronico della P.A., del Farmaco VINORELBINA, per le esigenze della S.C. Farmacia – Ditta PHARMA GROSS - Spesa totale di € 1.950,00 + iva – SMART CIG: Z2E35F30B8” – Revoca aggiudicazione di cui all’operatore PHARMA GROSS e contestuale nuovo affidamento della fornitura urgente per mesi due (n. 2) della specialità medicinale Vinorelbina FL 50 mg per le esigenze della U.O.C. Farmacia a seguito della Trattativa Diretta MEPA n. 3228728 – Ditta PIERRE FABRE PHARMA S.R.L. – Importo complessivo € 1.000,00 oltre Iva**

### PREMESSO che:

- o questa AORN, con Determinazione Dirigenziale n. 229 del 13.04.2022 ad oggetto: “Fornitura annuale, mediante Richiesta di Offerta n. 2988438 sul Mercato Elettronico della P.A., del Farmaco VINORELBINA, per le esigenze della S.C. Farmacia – Ditta PHARMA GROSS - Spesa totale di € 1.950,00 + iva – SMART CIG: Z2E35F30B8”, ha aggiudicato la fornitura annuale di Vinorelbina alla ditta Pharma Gross, con sede in Quartiere Maghetti, 10 - Lugano (Svizzera) – tel. 0041912235908 - P.I.208835050 – e-mail michela.petrilli@pharmagross.ch – a seguito di Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico Mepa n. 2988438, per un importo complessivo di aggiudicazione di € 1.950,00;
- o la ditta in argomento non ha consegnato la fornitura suddetta per problematiche connesse all’aumento del prezzo del farmaco oggetto di aggiudicazione;

**ATTESO che**, con nota prot. n. 0019173 del 4.10.2022, corredata dall’indicazione dei motivi d’urgenza, agli atti, il Direttore della U.O.C. Farmacia ha richiesto, nelle more del futuro inserimento del farmaco in gare SORESA e preso atto della mancata consegna da parte dell’attuale fornitore, la fornitura della specialità medicinale Vinorelbina FL 50 mg, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, indicando la Ditta Pierre Fabre, quale operatore economico con disponibilità del farmaco suddetto in Italia;

### ATTESO, ancora, che:

- o conformemente alle previsioni di legge, in data 10.10.2022 è stata inoltrata la seguente trattativa diretta, come di seguito riportata:
  - Trattativa Diretta (T.D.) n. 3228728 sul Mercato Elettronico della P.A. (M.E.P.A.) indirizzata all’operatore economico Pierre Fabre Pharma s.r.l., con invito a presentare offerta entro e non oltre le ore 14:00 del 12.10.2022;
- o entro il termine stabilito la ditta sopra menzionata ha fatto pervenire l’offerta della fornitura richiesta;
- o a seguito della positiva verifica della documentazione amministrativa, il R.U.P. (Responsabile del Procedimento), con nota mail del 12.10.2022, ha trasmesso la documentazione tecnica alla U.O.C. Farmacia per il competente parere di conformità tecnica della specialità medicinale in argomento;

**ACQUISITO** il parere tecnico di conformità, espresso dalla U.O.C. Farmacia, in merito alla documentazione tecnica presentata dalla ditta Pierre Fabre Pharma s.r.l., giusta nota mail del 12.10.2022, agli atti;

**TENUTO CONTO** della necessità di ovviare senz'altro indugio alla riscontrata carenza della specialità medicinale in oggetto al fine di evitare un *vulnus* della tutela della salute del paziente in trattamento;

**CONSIDERATO** che per il richiesto farmaco non risulta ad oggi attiva alcuna convenzione di fornitura presso la So.Re.Sa. S.p.A., soggetto aggregatore di riferimento di questa AORN, né risulta concluso apposito accordo di collaborazione per il medesimo prodotto con altro soggetto aggregatore;

**VISTO** l'art. 9 comma 3bis del D.L. 66/2014, come successivamente modificato e integrato con L. 232/2016 art. 1 comma 421, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a CONSIP S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di CONSIP S.p.A. o dei soggetti aggregatori e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria;

#### **RICHIAMATI:**

- il comma 15 dell'art. 6 della L.R. 28/2003, come modificato dall'art. 61, comma 1, lett. f) e g) della L.R.C. n. 5 del 29.06.2021, che individua SO.RE.SA. S.p.A. quale centrale unica di acquisto, titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura di beni ed attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari delle AA.SS.LL. e delle AA.OO., fatta salva l'autorizzazione di SO.RE.SA. S.p.A. all'espletamento di autonome procedure per la stipula di contratti di acquisto e fornitura di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche inserite nella programmazione di cui al precedente comma 14 *quinquies* del medesimo art. 6;
- il Decreto Commissariale n. 58 del 18.07.2011 ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di centralizzazione degli acquisti" di centralizzazione acquisti Rif. Punto f) della delibera del Consiglio dei Ministri 23.04.2010" ove è stabilito che per gli acquisti di beni, attrezzature e servizi sanitari e non sanitari di importo pari od inferiore ad € 50.000,00, le Aziende Sanitarie possano porre in essere autonome procedure;

**CONSIDERATO** che i prodotti in questione sono inseriti nel D.P.C.M. dell'11.7.2018 nel quale - in attuazione dell'art.9, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 24.4.2014 n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23.6.2014, n. 89 - sono individuate le categorie di beni e servizi nonché le soglie al superamento delle quali gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, tra gli altri, ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure;

**RILEVATO** che ai sensi del suddetto Decreto le singole Aziende possono ottenere l'autorizzazione prevista dall'art. 1, comma 230, L.R. n. 4/2011 per l'espletamento di autonome procedure d'acquisto, qualora ricorrano le condizioni indicate nel Decreto, entro e non oltre il termine di dieci giorni, trascorsi i quali l'istanza si intende positivamente riscontrata;

#### **VISTI:**

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;
- l'art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
- il comma 2, lett. a) del medesimo articolo 36, come modificato dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni in Legge n. 120 dell'11.09.2020 e successivamente modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108: "Misure Urgenti per la

semplificazione e l'innovazione digitale", che prevede l'affidamento diretto per acquisti d'importo inferiore ad € 139.000,00 oltre Iva;

**CONSIDERATO** che la fattispecie considerata appare riconducibile a quella descritta dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni in Legge n. 120 dell'11.09.2020 e successivamente modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108: "Misure Urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", essendo l'affidamento della fornitura dei dispositivi richiesti di importo inferiore ad € 139.000,00 oltre Iva;

**VISTI** i punti 3.6 e 3.7 delle Linee Guida n. 4 dell'ANAC, di attuazione del D. Lgs. 50/2016, in materia di affidamento dei contratti pubblici d'importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, come aggiornate al D. Lgs. N. 56/2017 con Delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018, che disciplinano l'applicazione del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti;

**ATTESO** che, nel rispetto di quanto previsto dal punto 3.7 delle disposizioni richiamate, non è stato possibile applicare il principio di rotazione, in considerazione della specificità del prodottorichiesto, nonché della necessità di scongiurare l'assenza di offerte e ritardi nell'approvvigionamento;

**RITENUTO**, pertanto, alla luce delle circostanze sopravvenute e stante l'urgenza della fornitura, di disporre:

- o la revoca dell'aggiudicazione disposta in favore della ditta PHARMA GROSS di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 229 del 13.04.2022 con la quale era stata disposta l'aggiudicazione della fornitura del farmaco suddetto a seguito di Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico Mepa n. 2988438;
- o di affidare la fornitura urgente della specialità medicinale Vinorelbina, a seguito di Trattativa Diretta n. 3228728 sul Mercato Elettronico della P.A. (M.E.P.A.), alla ditta PIERRE FABRE PHARMA S.R.L., con sede in Via G. Washington n. 70 - 20146 Milano (MI), TEL02 47794311/PEC [ufficio.appalti@pierrefabrepharma.mailcert.it](mailto:ufficio.appalti@pierrefabrepharma.mailcert.it), P.I. 10128980157, per l'importo complessivo di € 1.000,00, nei tipi, quantitativi e prezzi indicati nell'offerta economica allegata quale parte integrante del presente provvedimento;

**ATTESO** che la relativa spesa, ammontante ad € 1.000,00 oltre Iva trova copertura sull'apposito conto di Bilancio;

## **IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**

### **D E T E R M I N A**

- 1) **Revocare** l'aggiudicazione disposta in favore della ditta PHARMA GROSS di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 229 del 13.04.2022 con la quale era stata disposta l'aggiudicazione della fornitura del farmaco suddetto a seguito di Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico Mepa n. 2988438;
- 2) **Affidare** la fornitura urgente della specialità medicinale Vinorelbina, a seguito di Trattativa Diretta n. 3228728 sul Mercato Elettronico della P.A. (M.E.P.A.), alla ditta PIERRE FABRE PHARMA S.R.L., con sede in Via G. Washington n. 70 - 20146 Milano (MI), TEL02 47794311/PEC [ufficio.appalti@pierrefabrepharma.mailcert.it](mailto:ufficio.appalti@pierrefabrepharma.mailcert.it), P.I. 10128980157, per l'importo complessivo di € 1.000,00, nei tipi, quantitativi e prezzi indicati nell'offerta economica allegata quale parte integrante del presente provvedimento;

- 3) **Autorizzare** la spesa di € 1.000,00 oltre Iva per il suddetto affidamento (codice gruppo acquisti SAP H20 – codice magazzino SAP H01);
- 4) **Nominare** quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Direttore della U.O.C. Farmacia o suo delegato perché provveda al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dei contratti stipulati dalla stazione appaltante assicurandone la regolare esecuzione, trattandosi di prestazioni che, in fase di esecuzione – sia per la necessità dell'apporto di specifiche competenze che per ragioni concernenti l'organizzazione interna dell'AORN – impongono il coinvolgimento di un'unità organizzativa diversa (U.O.C. Farmacia) da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento (U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi), ai sensi del paragrafo 10.2 delle Linee Guida ANAC N. 3;
- 5) **Trasmettere**, altresì, copia del presente atto:
  - alla U.O.C. GEF per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;
  - al DEC, Direttore della U.O.C. Farmacia, perché provveda al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurandone la regolare esecuzione;
  - all'Ufficio Trasparenza, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;

**IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**  
**(Dr.ssa Erica Ferri)**  
**FIRMATO DIGITALMENTE**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
**(Emanuele Ragosta)**  
**FIRMATO DIGITALMENTE**